



**E.N.P.A.M.**

ENTE NAZIONALE  
di PREVIDENZA  
ed ASSISTENZA  
dei MEDICI  
e degli ODONTOIATRI

Roma .....

Il Consiglio Nazionale dell'Enpam riunito in data 23 giugno 2007 ha approvato il seguente O.d.G. presentato dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cosenza e di Catania sugli effetti della normativa riguardante gli obblighi contributivi e assicurativi dei medici in formazione specialistica

Il Consiglio Nazionale dell'E. N. P. A. M.

*premesso*

che i medici in formazione specialistica, ai sensi del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo ed indipendentemente dall'effettivo esercizio della professione, sono assoggettati a contribuzione obbligatoria presso il Fondo di Previdenza Generale gestito dall'E. N. P. A. M.;

*considerato*

che la vigente disciplina legislativa, non tenendo conto dell'esposta situazione, prevede l'introduzione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per tutti i partecipanti ai corsi di formazione specialistica;

*considerato*

che il medico, nel periodo in cui frequenta il corso di specializzazione non conosce con certezza quale sarà la sua successiva collocazione professionale né quindi a quale Fondo affluiranno i relativi contributi previdenziali, rischiando così di creare spezzoni contributivi che, successivamente, non saranno alimentati da nuovi apporti e, quindi, non produrranno una autonoma prestazione previdenziale;

*considerato*

che soltanto la Fondazione E.N.P.A.M. garantisce attualmente una copertura previdenziale a tali professionisti per eventi quali l'invalidità assoluta e permanente, la premorienza e la maternità. Il versamento presso tale gestione dei contributi in parola potrebbe consentire quindi di superare le difficoltà sopra illustrate, garantendo in ogni caso l'utilizzazione ai fini pensionistici del flusso contributivo;



*considerato*

che la Gestione Separata, istituita presso l'INPS con Legge 8 agosto 1995, n. 335 art.2, commi 26-33, è stata prevista al solo fine di estendere la copertura previdenziale ed assistenziale obbligatoria ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale. I redditi assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria debbono considerarsi espressamente esclusi dall'obbligo contributivo a favore della suddetta gestione.

Dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 281, si evince infatti che sono tenuti all'iscrizione ed al versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione Separata solamente i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo che non sia assoggettata ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Il principio di esclusione dalla contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata in presenza di altra copertura previdenziale obbligatoria, inoltre, è stato più volte ribadito anche all'INPS (circolari nn. 124 e 201 del 1996);

*ritiene*

residuale la natura della Gestione Separata dell'INPS ed al fine di evitare una diseconomica, dannosa ed inaccettabile dispersione delle risorse contributive

*rivolge*

un pressante appello al Governo e alle Forze parlamentari per una modifica della normativa attuale rendendo così possibile il versamento all'E.N.P.A.M. dei contributi previdenziali dovuti sui contratti di formazione specialistica.